

FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. **15**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ **Decreto 26.11.15**  
**recante "Modifiche al**  
**decreto 4 marzo 2009 di**  
**istituzione dell'elenco**  
**nazionale dei medici**  
**competenti in materia di**  
**tutela e sicurezza sui**  
**luoghi di lavoro".**

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10.2.2016 è stato pubblicato il decreto 26 novembre 2015 recante "Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro" (All. n. 1). Si rileva che l'art. 1 del provvedimento sopraccitato concernente "Modifiche al decreto 4 marzo 2009" aggiunge all'art. 2 del decreto un comma 2-bis che prevede che "nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, è consentito ai sanitari di **completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente**".

Si sottolinea che l'art. 2 del decreto 4 marzo 2009 dispone che "i sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono **tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall' art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.**

2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall' art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, **quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582


2016/2087-12-02-2016-PARTENZA

**competente**, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all' art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione".

Si rileva che il decreto indicato in oggetto, così come evidenziato nella parte introduttiva all'articolato, è stato emanato "preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l'iter formativo prescritto".

Questa Federazione ha, infatti, chiesto a più riprese (All. n. 2) la possibilità di adottare una proroga ovvero la sospensione delle cancellazioni, al fine di consentire, esclusivamente a quei medici competenti, che abbiano svolto un numero consistente di crediti, ma non siano riusciti a raggiungere la quota di crediti ECM prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08, di recuperare il debito pregresso.

Cordiali saluti

  
Dot.ssa Roberta Chersevani

All. n. 2